

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 39
del 29.11.2024

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'Ente Nazionale della Riscossione – Agenzia delle Entrate – Riscossione.

L' anno Duemilaventiquattro il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18.10 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di INIZIO disciplina dal comma 1 dell' art. 30 della L.R. 06.03.1986, n 9, in sessione ORDINARIA, convocato con avviso scritto del 22.11.2024 prot. n. 10663, comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
01	PISCITELLO ROSARIA	PRESIDENTE	X	
02	MICELI MAURO	CONSIGLIERE	X	
03	MARINARO SANTINA	CONSIGLIERE	X	
04	TUDISCA FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
05	MATASSA VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
06	GENOVESE CONCETTA	CONSIGLIERE	X	
07	LONGO MARIO	CONSIGLIERE	X	
08	LONGO ARCANGELO	CONSIGLIERE	X	
09	SERRUTO ARCANGELO	CONSIGLIERE	X	
10	DIPOLLINA TOMMASO	CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 10 – In carica n. 10 – Presenti n. 10 - Assenti 0

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza la Sig.ra Piscitello Rosaria nella sua qualità di Presidente di Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Sono presenti: Sindaco Tudisca – Ass.re Serruto – .

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Miceli Mauro-Tudisca Francesca-Dipollina Tommaso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- ▲ Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ▲ Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno . 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Si allontana il consigliere Longo Arcangelo e il numero dei presenti scende a 9.

Il PRESIDENTE dà lettura della proposta di deliberazione e invita il proponente a illustrare l'argomento.

Il SINDACO chiarisce che con la proposta si propone di proseguire il rapporto del Comune con delle Entrate - Riscossione, concessionario di Stato, per il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali e precisa che si sta valutando di fare una gara per l'individuazione di un concessionario privato ai fini di velocizzare la riscossione nei confronti dei cittadini morosi.

Il consigliere SERRUTO, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, comunica l'astensione del gruppo Orgoglio Tusa.

Il consigliere GENOVESE, capogruppo di maggioranza, chiesta e ottenuta la parola, comunica che il gruppo "SiAmo Tusa" voto favorevole alla proposta dovendosi trasmettere al concessionario i tabulati relativi ai contribuenti morosi.

Il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di deliberazione che riporta il seguente risultato: favorevoli n. 7 – astenuti n. 02 (conss. Serruto, Dipollina).

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole reso dal Revisore die conti, giusto verbale n. 12 del 24.11.2024, acquisito al protocollo comunale in data 25.11.2024 al n. 10686;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area contabile dall'oggetto: "Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'Ente Nazionale della Riscossione – Agenzia delle Entrate – Riscossione".

Proposta di C.C. n. 34 del 22/11/2016

Il Proponente ASSORTE

Oggetto: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'Ente Nazionale della Riscossione - Agenzia delle Entrate - Riscossione

Premesso che il sistema della riscossione in Italia, se visto nel quadro temporale di lungo periodo degli ultimi dieci anni, è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferirne una maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale: in particolare, possono individuarsi in tre momenti le tappe principali di tale percorso, che dal 2005 al 2016 ha ricondotto in un unico soggetto titolato, pur con natura privata di "SpA" ma con la presenza o partecipazione pubblica, una delle funzioni più rilevanti e complesse dello Stato, la riscossione nazionale:

- un primo momento, nel 2005, ha portato alla nascita, in data 1° aprile 2006, dell'attuale *Gruppo Equitalia*, che rappresenta il primo sistema di riscossione nazionale sotto il "controllo pubblico": dai 38 (trentotto) Concessionari, competenti in un determinato territorio che svolgevano il proprio ruolo anche con modalità operative diverse, ai 16 (sedici) Agenti della riscossione;
- un secondo momento, nel 2010, ha consentito di far confluire dal 1° gennaio 2012 i 16 (sedici) Agenti della riscossione in tre società: *Equitalia Nord SpA*, *Equitalia Centro SpA* ed *Equitalia Sud SpA* sotto il coordinamento e l'indirizzo della Holding *Equitalia SpA* ;
- un terzo momento è quello che ha portato, lo scorso anno, in data 17 febbraio 2016, alla costituzione di un'unica società *Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.*, a seguito di fusione delle tre precedenti, nella quale sono state concentrate le attività di tutti gli Agenti della riscossione.

Considerato che il punto finale di approdo di tale percorso è costituito dal recente Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", che a partire dal prossimo 1° luglio 2017 scioglie le società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale data, e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, attraverso però un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1° luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività;

Preso atto quindi che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017:

1. le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;
2. l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnate, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;
3. il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso;

Considerato che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso “investigative”, tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato altresì che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

Ritenuto che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguitamento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

Dato atto che tutte le entrate del Comune, *da quelle tributarie* come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, il canone patrimoniale, *alle entrate patrimoniali di diritto pubblico* come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, il canone dei passi carrabili, i contributi relativi a servizi a domanda individuale, fino *alle entrate patrimoniali di diritto privato* come gli affitti comunali ecc., se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;

Ritenuto, quindi, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 di affidare, dalla data di esecutività della presente delibera, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Tusa, dando atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati soltanto a partire dalla data di esecutività della delibera da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo provvederanno ed impegneranno la relativa spesa;

Visto il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale delle “attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate” a decorrere dal 1° luglio 2017;

Vista la delibera di C.C. n. 54 del 28.11.2023 con la quale è stata affidata all'Agenzia delle entrate- Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali. tributarie e patrimoniali fino al 31.05.2024;


Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

Ritenuto provvedere in merito

PROPONE

1. **di affidare**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dalla data di esecutività della delibera e fino ad espressa e diffiforme deliberazione del Consiglio comunale, fatte salve eventuali modifiche normative;

- **di dare atto** che l'attuale affidamento, pur avendo rilevanza contabile per l'Ente, non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l' attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria.


Il Proponente

Parere sulla proposta di affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali

Da **giovanni.salemi236@pec.commercialisti.it** <giovanni.salemi236@pec.commercialisti.it>
A **Comuneditusa** <comuneditusa@pec.it>
Data domenica 24 novembre 2024 - 12:25

Si trasmette il parere sulla proposta di deliberazione per il C.C. n. 34
del 22/11/2024.

Saluti.

PARERE_12_AFFIDAMENTOADERISCOSSIONE-signed.pdf





Comune di Tusa

Città Metropolitana di Messina

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 12 del 24 Novembre 2024

Sulla proposta di deliberazione n. 34 del 22/11/2024 da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALL’ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE”.**

Il Revisore dei Conti Salemi Dott. Giovanni, nominato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 29/02/2024, ricevuta in data 22/11/2024 la proposta di deliberazione in oggetto e presa in carico la documentazione trasmessa dalla Responsabile dell’Area Contabile Rag. Alfieri Antonietta in pari data;

PREMESSO

- che l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e s.m.i. testualmente recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- che l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del TUEL dispone che l’organo di revisione svolge le sue funzioni in materia di “...proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali...”,

TENUTO CONTO

- che l’art. 2, comma 2, del D.L. 193/2016 come modificato dall’art. 35, comma 1, lettera b) del D.L. 50/2017 stabilisce che le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniale proprie;
- che l’art. 2-bis del citato D.L. stabilisce che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili;
- che con le disposizioni del citato D.L. 193/2016 il legislatore ha riservato la gestione della funzione amministrativa di riscossione coattiva delle entrate pubbliche ad un ente pubblico strumentale;

- che la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all'esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta dei servizi ed attività nell'ambito del mercato;
- che il medesimo Ente, in particolare, è tenuto per legge ad esercitare le funzioni di attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato ed, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni Locali, quelle relative alle entrate pubbliche locali, senza margine di esercizio di alcuna influenza sulla sua remunerazione;
- che l'affidamento diretto da parte degli Enti locali della funzione di riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva;

DATO ATTO

- che in forza della deliberazione n. 54 del 28/11/2023 del Consiglio Comunale, il Comune di Tusa aveva affidato alla medesima Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali fino alla data del 31/05/2024;
- che L'Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici delle funzioni e delle attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente;
- che non sussistono le condizioni per porre in essere nell'immediato forme di gestione diretta ed efficiente ricorrendo ad esempio a convenzioni o unioni tra enti ovvero alle altre forme organizzative previste dall'art. 30 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;
- che l'Ente deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate;
- che è necessario procedere con la massima celerità al fine di evitare ogni soluzione di continuità od interruzione dell'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate a danno degli interessi economico-finanziari dell'Ente;
- che l'affidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione non comporta in questa sede costi in quanto il compenso per l'attività di riscossione coattiva sarà determinato, secondo i termini di legge previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati di volta in volta dai singoli uffici comunali preposti a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione in esame;

VISTI

- il parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa del Responsabile dell'Area Contabile del 22/11/2024 nonché quello di regolarità contabile ed attestazione finanziaria rilasciato dal medesimo Responsabile in pari data;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione in esame per l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione fino ad expressa e difforme deliberazione del Consiglio Comunale.

IL REVISORE UNICO

Firmato Salemi Dott. Giovanni



PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11
Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'Ente Nazionale della Riscossione - Agenzia delle Entrate - Riscossione

Il sottoscritto Antonietta Alfieri, Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 22/11/2014

Il Responsabile dell'Area

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, comporta (ovvero) non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:FAVOREVOLE.

Data, 22/11/2014

Il Responsabile dell'Area Contabile

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n.142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio

data, _____

Il Responsabile dell'Area Contabile

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Piscitello

Il Consigliere Anziano
F.to Miceli

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 04 DIC. 2024

Dalla Residenza Comunale, lì 04 DIC. 2024



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il 04 DIC. 2024 decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, lì 04 DIC. 2024

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,
giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)